

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 693)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(REALE)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1969

Modifica dell'articolo 5 della legge 27 aprile 1962, n. 231 e dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, concernenti la cessione in proprietà degli alloggi costruiti col contributo o col concorso dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'articolo 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231, dispone che il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi popolari costruiti col contributo o concorso dello Stato è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione, ridotto del 30 per cento, nonchè di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente.

L'articolo 5 della citata legge n. 231 stabilisce, per suo conto, che per gli edifici costruiti col contributo o concorso dello Stato ed ultimati dopo il 1° luglio 1961, il prezzo di cessione degli alloggi deve essere pari al costo al netto dei contributi statali.

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, prevede, infine, che per gli alloggi realizzati, sempre col contributo o concorso del-

lo Stato, la cui costruzione sia stata iniziata dopo l'entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica numero 655, il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi stessi è stabilito in base al costo di costruzione dedotto il ricavato netto effettivo delle annualità del contributo statale.

Si aggiunge ancora che le somme ricavate dalla cessione in proprietà degli alloggi popolari devono essere versate, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 aprile 1962, numero 231, in appositi c/c speciali presso la Cassa depositi e prestiti per essere destinate alla realizzazione di nuovi programmi costruttivi, al netto della passività di cui alle lettere *a*) e *b*) dello stesso articolo 11.

Ciò premesso, non può non rilevarsi che la norma di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2 e successive modificazioni, che prevede per la valutazione degli alloggi popolari la determinazione di un valore venale, riferito al mo-

mento in cui viene deliberata la cessione in proprietà degli alloggi stessi, appare ragionevole per le finalità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 11 della legge n. 231. Lo smobilizzo del patrimonio degli enti viene infatti compiuto a condizioni di mercato che si adeguano alla eventuale svalutazione monetaria, restando così assicurato il ricavo di somme consone ai prezzi correnti da investire in nuove costruzioni.

Le disposizioni dell'articolo 5 della legge 27 aprile 1962, n. 231, e dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, hanno per converso introdotto una disciplina che riduce la disponibilità delle somme da destinare ai nuovi programmi costruttivi.

In primo luogo, si rileva che il costo di costruzione rimane immutato nel tempo e pertanto il riportare la determinazione del prezzo di cessione a tale costo anziché al valore venale dell'alloggio determina, specie nel caso che la richiesta di cessione in proprietà dell'alloggio sia ritardata, un ricavo di somme, che, per effetto della eventuale svalutazione monetaria, consente la realizzazione di programmi costruttivi di sempre minore entità.

Va inoltre osservato che, per effetto delle citate disposizioni degli articoli 5 e 14 della legge n. 231 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 655, nel caso che gli alloggi di cui trattasi siano richiesti in cessione subito dopo l'assegnazione in locazione, non risulterà alcuna somma da poter investire in nuove costruzioni, in quanto il ricavato della vendita servirà soltanto a far recuperare agli enti interessati quanto gli stessi hanno speso per la costruzione di ogni singolo alloggio.

Nè può sottacersi infine, che, mentre si riducono le disponibilità per nuove costruzioni, le condizioni di acquisto vengono ad essere vieppiù favorite, superando in qualche caso perfino quelle già ultra vantaggiose degli assegnatari degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato.

Se, infatti, l'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, prevede che il prezzo

di cessione degli alloggi costruiti a carico dello Stato sia pari al 50 per cento del costo di costruzione dell'alloggio, gli articoli 5 e 14 rispettivamente della legge n. 231 e del decreto del Presidente della Repubblica numero 655, disponendo che il prezzo di cessione degli alloggi ultimati il 1° luglio 1961 e di quelli costruiti dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 655, sia pari al costo di costruzione al netto del contributo statale, permettono all'acquirente di acquistare un alloggio con una riduzione che può essere superiore anche al 50 per cento del costo di costruzione (il contributo dello Stato in qualche caso giunge fino al 61 per cento del costo di costruzione).

Atteso quanto sopra, è stata ritenuta opportuna l'emanazione di un provvedimento legislativo che riporti ordine nella materia di cui trattasi, in relazione ai sopraccennati fini da conseguire.

Con il disegno di legge, che si propone, viene infatti previsto che, fermo restando il disposto dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sostituito dall'articolo 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231, gli alloggi costruiti col contributo o concorso dello Stato ed ultimati dopo il 1° luglio 1961, nonché quelli costruiti, sempre col contributo o concorso dello Stato, dagli Enti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, e la cui costruzione sia stata iniziata dopo l'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, siano ceduti in proprietà ad un prezzo pari al valore venale degli alloggi stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessazione, ridotto del 30 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte di richiedente.

Con lo stesso disegno di legge viene in conseguenza prevista l'abrogazione dell'articolo 5 della legge 27 aprile 1962, n. 231 e dell'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fermo restando il disposto dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sostituito dall'articolo 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231, gli alloggi costruiti col contributo o concorso dello Stato ed ultimati dopo il 1° luglio 1961, nonchè quelli realizzati, sempre col contributo o concorso dello Stato, dagli enti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 e la cui costruzione sia stata iniziata dopo l'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 655, sono ceduti in proprietà ad un prezzo pari al valore venale degli alloggi stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione, ridotto del 30 per cento nonchè di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente.

Art. 2.

Sono abrogati l'articolo 5 della legge 27 aprile 1962, n. 231 e l'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.